



ORGANIZZAZIONE DI ESCURSIONI E CICLOVACANZE

Le novità normative e le linee guida della FIAB


RELATORI:

Renata Zorzanello per FIAB Nazionale

Federico Savino per Caliba Viaggi



PREMESSA: un dato statistico rapido su come sta evolvendo il cicloturismo in Italia



“I dati estratti da Isnart, in un paese come l’Italia ancora immaturo sia per ciò che riguarda la ciclabilità quotidiana, sia per ciò che riguarda il cicloturismo, sono notevoli. Le **presenze cicloturistiche** tra strutture ricettive e domiciliai privati rilevate nel 2018 ammontano a 77,6 milioni, **pari all’8,4% dell’intero movimento turistico in Italia**. Si tratta cioè di **oltre 6 milioni di persone che hanno trascorso una o più notti di vacanza utilizzando la bicicletta**. Le presenze dei cicloturisti, nel più vasto orizzonte della vacanza attiva, sono aumentate del 41% nel quinquennio 2013-2018.”

FONTE: 1^ Rapporto Isnart-Unioncamere-Legambiente, Cicloturismo e cicloturismi in Italia. 2019

**Oggi siamo qui per parlare
di organizzazione di ciclovacanze...**

E la prima domanda da porsi è:

**Cosa prevede
il vostro statuto?**

Cosa prevede il vostro statuto?

- Prevede come finalità l'organizzazione di viaggi?
- Le associazioni private, possono svolgere le loro attività per gli associati.
- **È indispensabile che nello Statuto dell'Associazione sia prevista l'attività rivolta al turismo, in genere.**
- Se si svolge l'intermediazione turistica non solo per gli associati, è sempre obbligatoria la presenza di una agenzia di viaggi.
- Documentatevi su **come la vostra regione affronta questa tematica** in quanto molto varia

La normativa regionale, appunto...

Variando da ente locale ad ente locale, non possiamo che elencarvi alcuni esempi di come alcune Regioni prevedono:

- Obbligo di **stipula di polizze** apposite
- Forme di **tutela e assistenza** durante TUTTE le fasi del viaggio
- Applicazione di quanto previsto dal “Fondo di Garanzia”
- Redazione di opuscoli informativi in conformità alla normativa UE e diffusione di questi in solo ambito associativo
- Possibilità di adesione ad iniziative **solo** se si è soci da un determinato periodo di tempo, ecc...

L'esempio della Regione Veneto in sintesi

(art. 40 della Legge Regionale 11 del 14/06/2013)

Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo

1. Le associazioni o enti senza scopo di lucro, il cui statuto prevede l'organizzazione di viaggi per i propri associati, possono organizzare i viaggi **esclusivamente** per i propri associati che risultino **iscritti da almeno due mesi**, nonché per gli associati appartenenti ad associazioni straniere.....
2. Le associazioni o enti senza scopo di lucro **non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1** (quindi che non hanno a statuto l'organizzazione di viaggi), possono organizzare viaggi occasionalmente esclusivamente a favore dei propri aderenti **da almeno sei mesi e per non più di tre volte all'anno se di durata superiore a tre giorni**.
3. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, **una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati** (...) per il risarcimento dei danni, di cui all'articolo 19 del Codice del Turismo (...) *quindi si viene equiparati all'obbligo di assicurazioni delle agenzie di viaggio!*
4. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.

Regione Marche in sintesi (legge regionale 11 luglio 2006, n. 9)

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo: art. 67 comma 6.

Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura predisposti dalle associazioni di cui al comma 1 devono essere redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale e diffusi esclusivamente in ambito associativo.

E' vietata la pubblicizzazione tramite stampa o altri mezzi di comunicazione anche se l'organizzazione è curata da un'agenzia autorizzata, il cui nome deve essere citato assieme agli estremi dell'autorizzazione.

Come previsto dalla predetta legge, oltre alla stipula di apposite polizze, l'associazione deve ottemperare ad ogni forma di tutela, in particolare, deve essere in grado di assistere i propri associati, in tutte le fasi del viaggio, ivi inclusa la corretta applicazione di quanto previsto dal "fondo di garanzia".

Regione Lazio in sintesi:

Legge regionale n. 13/2007

Art. 39 (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)

Art. 40 (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)

1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali possono organizzare e realizzare, senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati od appartenenti.

2. L'organizzazione e la realizzazione delle attività di cui al comma 1 non sono soggette alle disposizioni della presente legge, purché venga stipulata un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dall'effettuazione di ogni singola iniziativa.

Regione Liguria in sintesi:

Legge regionale 01 aprile 2014, n. 7

ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI

TITOLO V: ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Le associazioni senza scopo di lucro, ad eccezione delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266 (Legge-quadro sul volontariato), operanti a livello nazionale, con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, anche se di natura federativa, purché con dipendenza diretta e organica con le proprie sedi operative ubicate nel territorio ligure, aventi finalità ricreative, culturali, sportive, ambientali, religiose o sociali possono organizzare viaggi e soggiorni, secondo quanto disposto dalle normative in materia di soggetti operanti senza finalità di profitto. Ai viaggi e soggiorni organizzati possono aderire esclusivamente gli associati, che risultino iscritti all'associazione da non meno di sei mesi dall'inizio del viaggio, anche se aderenti ad associazioni straniere similari legate tra di loro a livello comunitario da accordi Internazionali di collaborazione.

A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dall' articolo 5, comma 1, dell'Allegato 1 al Codice del Turismo. Rimane esclusa ogni attività d'intermediazione e di vendita al pubblico.

Regione Emilia Romagna in sintesi:

Legge Regionale 31 marzo 2003, n. 7

**Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici.
Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo) art. 18**

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale previsione non si applica a membri di organi statutari delle associazioni, eletti entro il termine di cui sopra.
2. Le associazioni sono tenute ad inviare, al Comune o all'Unione di Comuni competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle singole iniziative previste; sono tenute, altresì, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque prima dell'inizio dell'attività.
3. Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011.
4. Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.

Regione Toscana in sintesi:

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

Art. 92: Organizzazione occasionale di viaggi

1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque nell'arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni.

2. Il predetto numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché, nell'arco dell'anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema tipo definito dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale. Il soggetto organizzatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro della iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 91 comma 1 lettera a).

Il Dlgs 62/2018

Il Dlgs 62/2018 va ad attuare la Direttiva Europea 2015/2302, la quale **tenta una armonizzazione tra normative nazionali** dei vari stati membri della UE, modificando parzialmente il Codice del Turismo (Dlgs 79/2011)

Il risultato che ne consegue è l'aver stabilito con tale Decreto **maggiori diritti per i viaggiatori e maggiori responsabilità ad organizzatori e venditori.**



Il focus sull'articolo 32 Dlgs 62/2018

Poche righe molto importanti, in quanto
si definiscono dei criteri fondamentali

Ambito di applicazione della nuova legge (la vendita di pacchetti)

Chi deve uniformarsi o meno alla nuova legge (i soggetti:
professionisti, associazioni, enti, ecc.)

I casi in cui **non** è necessario adeguarsi alla nuova legge e i relativi
vincoli (es. durata del viaggio)

I soggetti del mercato turistico



ORGANIZZATORE

Chi si occupa della organizzazione e combinazione dei diversi servizi turistici, rendendoli pacchetto



VENDITORE

Responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore col contratto di viaggio



VIAGGIATORE

Chi usufruisce del pacchetto. L'art. 32 ora comprende anche chi acquista pacchetti in ambito professionale (business travel)

Cosa si intende per servizio turistico?

La definizione è riportata dall'art. 33 del Dlgs. 62/2018

TRASPORTO DI
PASSEGGERI




ALLOGGIO



NOLEGGIO VEICOLI
A MOTORE



QUALUNQUE ALTRO
SERVIZIO CHE **NON** SIA
PARTE INTEGRANTE
DEI PRECEDENTI O CHE
NON SIA DI NATURA
FINANZIARIA O
ASSICURATIVA



Sempre secondo l'art. 33...

non concorrono alla definizione di pacchetto i SERVIZI TURISTICI INTEGRATIVI

ovvero **quei servizi turistici che fanno strettamente parte di un altro servizio turistico dal quale *non possono essere separati*** e che quindi non concorrono in maniera autonoma alla formazione di un pacchetto turistico.

- Trasporto del bagaglio nell'ambito del trasporto passeggeri
- la fornitura di pasti, bevande e la pulizia negli alberghi
- Trasferimento tra una struttura ricettiva ed una stazione di partenza
- Fruizione di sci o biciclette o altra attrezzatura in dotazione alla struttura ricettiva
- Fruizione di strutture accessibili ai clienti dell'albergo (es. piscine, centri benessere, saune...) quando già incluse

Cosa si intende per pacchetto turistico?

La definizione è riportata ancora dall'art. 33 del Dlgs. 62/2018, comma c

la **combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio**, se si verifica almeno una di queste condizioni:

- 1) i **servizi sono combinati da un unico professionista**, anche su richiesta del viaggiatore, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
- 2) tali servizi, **anche se conclusi con contratti distinti** con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
 - acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
 - offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
 - pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o analoga;
 - combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici (...)

Cosa dice la legge in merito alle associazioni?

Codice Del Turismo (Dlgs 79/2011)

Art. 5: IMPRESE TURISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO

5.1. **Le associazioni** che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, **sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 4** *(il quale si riferisce alle attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti e servizi turistici)*, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, **esclusivamente per gli associati**, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.

5.2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.

Attenzione all'interpretazione dell'art. 5 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 32 in quanto **CAMBIA TUTTO!**

Le **associazioni** che operano nel settore del turismo, come definite dall'art. 5 Codice del turismo, **possono organizzare** pacchetti turistici e servizi turistici collegati:

- NON PIÙ DI DUE VOLTE L'ANNO (OCCASIONALITA')
- SENZA FINI DI LUCRO
- SOLO PER I PROPRI ASSOCIATI E SENZA OFFERTA AL PUBBLICO
- SOLO PER UN GRUPPO LIMITATO DI VIAGGIATORI
- COMUNQUE INFORMANDO I VIAGGIATORI SUL NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PRESENTE DISCIPLINA

Ne deduciamo facilmente quindi che

Le associazioni che rispetteranno i precedenti requisiti, non saranno soggette agli obblighi previsti dal Codice del Turismo, ma è altrettanto vero che **gli associati non godranno delle tutele previste** dalla stessa norma (e dovranno essere informati di ciò), decidendo poi se fruire comunque o meno di un pacchetto magari meno costoso ma certamente **meno tutelato...**).

Diversifichiamo le tipologie di viaggio:

VIAGGI DI UNA GIORNATA:

le gite in pullman di un giorno, che hanno in genere partenza al mattino e rientro la sera (quindi durata inferiore alle 24 ore), **anche laddove comprendano pranzi, escursioni, visite guidate**. Laddove sia invece previsto un pernottamento, sebbene la durata sia inferiore alle 24 ore, allora troveranno comunque applicazione le norme dettate per i pacchetti turistici.

Normativa di riferimento:

Codice Civile/Codice del consumo

VIAGGI DI PIÙ GIORNI:

Naturalmente tutte quelle iniziative che prevedono **minimo un pernottamento**, che siano di durata **superiore alle 24 ore** e che combinino **due o più servizi turistici**.

Normativa di riferimento:

Codice del Turismo, Dlgs 62/2018 ecc.

L'agenzia di viaggio secondo il Codice del Turismo (Dlgs 79/2011):

Possiede regolare licenza regionale

Ha l'obbligo della figura del direttore tecnico

Ha l'obbligo di assicurazione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti coi clienti



TUTELE:

di che assicurazioni si parla?

Dlgs. 79/2011 – Art. 19:

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a **garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio** in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

- Polizza RC obbligatoria
- Polizza per rischio fallimento (Fondo di Garanzia) obbligatoria
- Polizze facoltative medico/bagaglio/annullamento



Sempre a proposito di tutele...

POLIZZA RC FIAB

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI GITE IN BICICLETTA, TRENO E/O BUS E/O NAVE E/O AUTO MEZZO PRIVATO PIU' BICICLETTA, MANIFESTAZIONI CICLISTICHE NON COMPETITIVE, DIBATTITI, PROIEZIONI, FESTE SOCIALI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE TENDENTI A PROMUOVERE L'USO DELLA BICICLETTA. PROPRIETA' ED USO DELLA BICICLETTA DA PARTE DEGLI ASSOCIATI.

LA DESCRIZIONE DEL RISCHIO RECITA TESTUALMENTE:

“Organizzazione e gestione di gite in bicicletta, treno e/o bus e/o nave e/o automezzo privato più bicicletta, manifestazioni ciclistiche non competitive, dibattiti, proiezioni, feste sociali, corsi e altre iniziative tendenti a promuovere l'uso della bicicletta. Proprietà ed uso della bicicletta da parte degli associati.”

Quali altre TUTELE da parte di un Tour Operator?

Dlgs. 62/2018

- **Obbligo di informazioni precontrattuali** (art. 34) riportanti caratteristiche tra cui: itinerario, date e orari, categorie di trasporto; ubicazione e categoria dell'alloggio; pasti forniti, visite escursioni ed altri servizi forniti; dimensioni approssimative di un gruppo; idoneità del viaggio in merito alle necessità del viaggiatore; prezzo totale e indicazione su eventuali costi ancora da sostenere sul posto; informazioni in termini di formalità sanitarie, passaporti e visti; informazioni sulla facoltà di recesso e relative spese; informazioni sulle assicurazioni incluse e facoltative
- **Obbligo di prestazione di assistenza** (art. 36) in caso di difficoltà
- **Rimedio a difetti di conformità** (art. 36) se tempestivamente comunicato, ove esistente e ove possibile

Vantaggi legati all'organizzazione di un viaggio in collaborazione con un T.O.?

- in primis lo sgravio di buona parte delle **responsabilità** legate al viaggio
- il T.O. che svolge l'organizzazione ha l'obbligo della stipula delle **assicurazioni** di cui abbiamo parlato precedentemente
- La gestione dei **pagamenti** ai fornitori passa nelle mani dell'organizzatore

Vantaggi legati all'organizzazione di un viaggio in collaborazione con un T.O.?

- Il fattore **tempo**: il T.O. si occupa per voi (anche su vostra indicazione) di tutti quei fattori riguardanti l'organizzazione di una ciclovacanza
- Il vantaggio delle **tariffe**: di norma l'operatore del settore otterrà delle tariffe alberghiere più favorevoli e delle condizioni più vantaggiose

quindi... MAGGIORI TUTELE!

Perché affidarsi a un T.O.?

Gli obiettivi:

- Regularizzare i viaggi di più giorni
- Aumentare il tesseramento
- Avere maggiori risorse da destinare ai progetti locali
- Operare in regola e alla luce del sole (molte salatissime per l'organizzazione abusiva)

Perché affidarsi a un T.O.?

Gli obiettivi:

- Il viaggio come volano per favorire la mobilità sostenibile: la bicicletta come mezzo ludico, non soltanto un mezzo di trasporto
- Favorire uno stile di vita sostenibile ed a basso impatto ambientale (es.: 1 bus vs 25 auto)

ELEVARE lo standard dei servizi offerti

Come avviene la fatturazione?


Ipotesi 1: L'ASSOCIAZIONE CHE COMMISSIONA IL VIAGGIO RACCOGLIE QUOTE PER CONTO DEI PARTECIPANTI:

Si occuperà direttamente della raccolta delle quote di adesione dei propri associati, che utilizzerà poi per pagare il T.O. a mezzo bonifico bancario.

E' COMUNQUE INDISPENSABILE LA RACCOLTA DEI DATI ANAGRAFICI COMPLETI DI TUTTI I PASSEGGERI.

Il T.O. emetterà fattura di vendita a carico dell'associazione che ha commissionato il viaggio e che ha effettuato il pagamento. (es. ENTRA 100 / ESCE 100 nel caso l'associazione non preveda lucro sulla tale iniziativa)


IN CASO SI VOGLIA MONETIZZARE È INVECE NECESSARIA RICEVUTA SEPARATA PER DONAZIONE



Come avviene la fatturazione?

Ipotesi 2: L'ASSOCIAZIONE CHE COMMISSIONA IL VIAGGIO NON HA INTERESSE A GESTIRE LE SINGOLE ADESIONI A LIVELLO FISCALE

Le singole adesioni **compresi i pagamenti** vengono gestite dal T.O. a cui è necessario fornire **in anticipo** contestualmente al versamento del primo acconto i dati anagrafici di ogni singolo partecipante, a cui verrà emessa poi fattura fiscale singolarmente (oppure una fattura per camera in caso di coppie, ad esempio).
SINGOLO CONTRATTO → SINGOLA FATTURA



**ATTUALMENTE FIAB NAZIONALE
SEGUE QUESTO METODO**

In questo secondo caso come monetizza il guadagno l'associazione locale?

La FATTURA DI CONSULENZA

L'associazione che delega all'agenzia la raccolta delle quote da parte di soggetti privati – previo accordo in fase di preventivo - ha la facoltà a chiusura contabile del gruppo di monetizzare quanto preventivamente concordato mediante fattura di consulenza al T.O.

- per il lavoro svolto nella preparazione del viaggio
- per l'aiuto nella preparazione degli itinerari
- per l'accompagnamento del gruppo
- per la pubblicizzazione sui propri canali, ecc. ecc.

La fattura di consulenza

**COERENTEMENTE E IN CONGRUENZA CON QUANTO
RIPORTATO DALLO STATUTO DELLA SINGOLA ASSOCIAZIONE,
LA DICITURA DA RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE NELLA
FATTURA SARA' AD ESEMPIO**

(es. FIAB Vicenza - Tuttinbici)

**“Consulenza ed assistenza per la definizione degli itinerari,
diffusione e valorizzazione di percorsi e viaggi in bicicletta
finalizzati alla promozione di un turismo sostenibile e alla
tutela del territorio.”**

L'invito a seguire l'esperienza di FIAB nazionale

Modello collaudato di
organizzazione delle adesioni

Costante interesse
nell'innovazione dello stesso



ISCRIZIONI ON-LINE già operative!

PAGAMENTI ON-LINE prossimo obiettivo!

L'esempio di FIAB nazionale negli ultimi anni


Da quando ha iniziato ad avvalersi
della collaborazione di un tour operator

AUMENTO ESPONENZIALE:

- NUMERO DEI PROPRI VIAGGI OFFERTI
- NUMERO DEI PASSEGGERI CHE HANNO SCELTO QUESTO TIPO DI VACANZA



L'esempio di FIAB nazionale negli ultimi anni



2017

NR VIAGGI: 5
NR PASSEGGERI: 181



2019

NR VIAGGI: 13
NR PASSEGGERI: 492



2020

NR VIAGGI RICHIESTI: 18


L'importanza della visibilità:

www.biciviaggi.it



Proposte di viaggio 2019

Biciviaggi brevi




dal 31 ottobre al 3 novembre 2019

BICI, NATURA E TERME **ISCRIZIONI CHIUSE**

Alla scoperta della natura e dei piccoli borghi nelle colline di Novo Mesto in Slovenia, alternati al relax delle terme dell'Hotel 4*.

Viaggi già conclusi



Dal 10 AL 13 Ottobre 2019

VIAGGIO CONCLUSO

PARENZANA - La via dell'amicizia e della pace da Muggia a Parenzo

Da Muggia a Parenzo sul tracciato del treno a scartamento ridotto dove il pesante treno viene sostituito dalle più agili ruote delle biciclette, a cui si



FIAB

Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta

RENATA ZORZANELLO
Consigliere Nazionale e
Responsabile Area Cicloturismo
Referente Biciviaggi per FIAB

GRAZIE



FEDERICO SAVINO
Responsabile Gruppi
Referente Biciviaggi
per Agenzia Caliba

